



## ACCORDO DI VALORIZZAZIONE E DI PROGRAMMA

Tra

**L'Associazione Culturale Accademia Magna Graecia**, con sede legale in Capaccio Paestum (Sa), al Viale Leopardi n.8, partita IVA 04546100654, codice fiscale 90014000658, nella persona del Presidente Falanga Mariarosaria, nata a Torre del Greco (NA) il 21/05/1974 codice fiscale FLNMRS74E61L259E,

e

**Il Parco Archeologico di Paestum e Velia**, di seguito denominato anche "PaeVe", del Ministero della Cultura (di seguito denominato "MiC"), con sede legale in via Magna Graecia, n. 917/919 (84087, Capaccio Paestum - SA), C.F. 93028470651, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Tiziana D'Angelo, in qualità di Direttore, giusto Decreto Direttoriale n. 93 del 04/02/2022

Di seguito indicate in breve come le "Parti" se nominate congiuntamente.

### PREMESSO

che il Parco Archeologico di Paestum e Velia

- persegue finalità di Ricerca nel settore dell'archeologia e della storia dell'arte e dell'architettura, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e ne cura la diffusione presso la comunità scientifica ed il pubblico;
- riconosce ai beni culturali il ruolo di elemento fondamentale della coscienza nazionale e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentando una grande risorsa economica per il Paese;
- ha riscontrato una crescente domanda di cultura evidenziata, tra l'altro, dall'incremento dei visitatori. Tale dato rappresenta una grande sfida per la salvaguardia del patrimonio e rende necessario il potenziamento e la differenziazione dell'offerta per i cittadini e per i visitatori del nostro Paese;
- riconosce l'importanza di un collegamento con il territorio nonché la necessità di incrementare l'attività di ricerca storico-scientifica, in quanto qualificata opportunità di crescita;

che l'Associazione Culturale Accademia Magna Graecia

- persegue l'obiettivo di progettare e mettere in scena spettacoli pensati al fine di mettere in valore l'identità storica del sito di Paestum integrandolo con l'ambiente che li ospita;

- si colloca in un territorio che ha bisogno di occasioni di crescita e di opportunità di sviluppo, e offre anche opportunità di lavoro agli allievi meritevoli ed a professionisti, proponendosi anche come veicolo di turismo culturale;

Considerato

- che tra le parti è intervenuto precedente accordo in data 11.8.2016, rep. PAE n.18;
- che lo stesso veniva rinnovato per un ulteriore triennio con accordo di valorizzazione rep 26 del 07/06/2019 con decorrenza dal 11/08/2019;
- che il PAE ha verificato non solo il gradimento del pubblico dei visitatori del Museo e del sito, ma un loro incremento in occasione delle manifestazioni teatrali;
- che è comune intento delle parti valorizzare il ricchissimo patrimonio del territorio per realizzare un sistema di rete territoriale che garantisca una migliore salvaguardia, promozione e pubblica fruizione del patrimonio archeologico anche al fine di incrementare l'offerta turistica;
- che è comune interesse delle parti di procedere alla stipula di un nuovo atto di Accordo di valorizzazione che regoli i rapporti tra il Parco Archeologico di Paestum e Velia e l'Associazione Culturale Accademia Magna Graecia al fine dell'utile e coerente sviluppo delle azioni previste finalizzate alla migliore fruibilità e valorizzazione, anche in termini turistici;

tanto premesso, tra le parti sopra costituite

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, costituisce parte integrante, sostanziale e vincolante del presente atto.

### **Art. 2**

Il presente accordo è finalizzato alla costituzione di un accordo di valorizzazione per la promozione, conservazione, gestione del patrimonio storico artistico e fruizione del patrimonio culturale attraverso iniziative che mirino a sostenere la creazione e lo sviluppo di modelli innovativi di valorizzazione e fruizione, attraverso l'integrazione di tutte le risorse culturali, paesaggistiche e socio economiche del territorio. Obiettivo primario del presente accordo è di incentivare forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la modernità dell'offerta turistica.

### **Art. 3**

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia e l'Associazione Culturale Accademia Magna Graecia, nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali e nei limiti fissati dal presente accordo quadro e da futuri accordi attuativi sottoscritti, si impegnano a sviluppare un'organica collaborazione per realizzare progetti diretti alla organizzazione di eventi presso il Museo e l'Area Archeologica di Paestum e l'Area Archeologica di Velia

### **Art.4**

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni, o progetti specifici di cui al presente accordo potrà essere stipulato un apposito atto attuativo.

Tale accordo dovrà contenere:

- la descrizione dell'azione, programma o progetto;
- la durata dell'azione, programma o progetto;
- le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione.

#### **Art.5**

All'attuazione del presente accordo ed al fine di monitorare le esigenze e le opportunità per le iniziative comuni, le parti convengono di individuare due referenti, uno per ciascuna Istituzione, da nominare successivamente alla sottoscrizione del presente atto. Ai due referenti viene affidato il compito di programmare le attività, gestire le iniziative comuni, nonché di individuare e proporre alle parti nuovi e specifici programmi e progetti di attività da realizzarsi. Sarà anche cura dei referenti l'individuazione di possibili fonti di finanziamento che possano contribuire alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.

#### **Art. 6**

Ciascuna delle due Parti elaborerà programmi di attività da sottoporre all'altra parte al fine di promuovere i rispettivi progetti e attuare le più appropriate forme di collaborazione.

#### **Art.7**

Tutte le informazioni risultanti dalle attività congiunte realizzate sulla base del presente accordo saranno a disposizione di entrambe le Parti a meno che non sia diversamente stabilito dagli eventuali accordi di attuazione.

#### **Art.8**

Il presente accordo non limita la facoltà delle parti di concludere accordi simili con altri enti.

#### **Art.9**

Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di 3 (tre) anni. Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte presso il domicilio eletto in epigrafe, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accordo, senza pregiudizio delle azioni pendenti che non vengono immediatamente interrotte dalla parte che non ha chiesto il recesso. Gli accordi realizzati in applicazione del presente atto potranno proseguire fino alla scadenza naturale senza possibilità di rinnovo. Ogni emendamento al presente testo, concordato fra le Parti, dovrà essere formulato per iscritto.

#### **Art. 10**

In relazione al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti.

Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

#### **Art. 11**

L'eventuale utilizzo del nome e/o segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda il logo del PARCO l'utilizzo è consentito solo previa autorizzazione dell'Ente e per specifiche attività precedentemente concordate

#### **Art. 12**

Il presente accordo non comporta oneri finanziari per le parti. Ogni parte provvederà a supportare economicamente le attività di propria competenza.

Tuttavia le parti potranno reciprocamente fornire supporto logistico al personale dell'altra parte impegnato nella realizzazione del presente Accordo quadro. Potranno essere previsti

accordi onerosi per lo svolgimento di specifiche attività di comune interesse delle parti, il tutto sulla base di specifici Accordi operativi che saranno sottoscritti dalle parti.

**Art. 13**

Qualunque clausola del presente Accordo Quadro potrà essere modificata, a condizione che essa sia effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

**Art. 14**

Per quanto non specificatamente indicato nel presente accordo, si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sono di competenza esclusiva del Foro di Salerno.

**Art. 15**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, per registrazione, bolli e copie, saranno a carico della Parte che lo richiede.

Il presente accordo quadro è redatto in duplice copia tutte egualmente facenti fede.

Associazione Culturale Accademia Magna Graecia  
La Direttrice Artistica  
Marianosaria Falanga



Parco Archeologico di Paestum  
Il Direttore  
dott.ssa Tiziana D'Angelo

